



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

TESTO DI LEGGE ORDINARIA APPROVATA DAL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE IN DATA 28 MAGGIO 2015 “NORME DI INCOMPATIBILITA’ PER L’APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI SEGRETE”

Art. 1

(Divieto di appartenenza ad associazioni segrete)

1. È fatto divieto di appartenenza ad associazioni segrete, comunque denominate, anche se costituite ed operanti all'estero, per i Capitani Reggenti, i membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, i Capitani di Castello e i membri di Giunta, i Magistrati del Tribunale Unico, i membri della Corte per il Trust e i rapporti fiduciari, i membri del Collegio Garante di Costituzionalità delle norme, i membri della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, gli appartenenti al Corpo diplomatico e consolare sammarinese, i comandanti e gli ufficiali dei corpi militari e di Polizia, i dirigenti e i funzionari responsabili di Unità Organizzative dell'Amministrazione Pubblica e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, gli organi di direzione, di rappresentanza e di controllo della Banca Centrale, dell'Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF), degli Enti e Aziende di Stato e delle società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato.

Art. 2

(Definizione di associazioni segrete)

1. Sono associazioni segrete, ai sensi del precedente articolo, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la propria esistenza, ovvero tenendo segrete finalità e/o attività, ovvero rendendo volontariamente sconosciuti in tutto od in parte ed anche reciprocamente i propri soci, affiliati anche attraverso giuramento incompatibile con il dovere di esclusiva fedeltà alla Repubblica, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, dell'Amministrazione Pubblica, di Enti Pubblici, nonché di servizi pubblici essenziali in modo da favorire i propri associati o interessi di parte.

Art. 3

(Divieto di assunzione e decadenza di incarico pubblico)

1. L'appartenenza ad una delle predette associazioni di cui al superiore articolo 2, costituisce di per sé violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica o impossibilità di prestare validamente giuramento di fedeltà alla Repubblica o comunque impossibilità di adempiere le funzioni cui sono preposti nell'esclusivo bene e interesse della Repubblica.

2. L'appartenenza ad associazioni di cui al superiore articolo 2 comporta la decadenza dall'incarico ricoperto ovvero l'impossibilità di assumere gli incarichi pubblici indicati all'articolo 1.



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Art. 4

(Dichiarazione di non appartenenza)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di presentare sotto la propria responsabilità civile e penale dichiarazione attestante la non appartenenza, né attuale né pregressa, alle associazioni indicate nel precedente articolo 2, al momento della candidatura, per le cariche elettive, e dell'assunzione dell'incarico, per coloro che accedono ad una funzione pubblica. Tale dichiarazione dev'essere depositata alla Segreteria Istituzionale.
2. La dichiarazione resa ai sensi del comma precedente, che risulti falsa, verrà perseguita ai sensi del vigente codice penale.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. Coloro che ricoprono gli incarichi pubblici di cui all'articolo 1 debbono rendere la dichiarazione giurata di cui all'articolo 4 entro il termine di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.